

Relazione illustrativa dello schema di decreto MEF/MiSE per l'attuazione dell'art. 20 DL 189/2016 e smi

Il decreto in esame è finalizzato a dare attuazione all'art. 20 del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 229/2016 e da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", per la concessione di agevolazioni, nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal primo evento sismico (24 agosto 2016), investimenti produttivi nei comuni del cratere, incluse le imprese agricole i cui fondi sono situati in quei territori .

Il plafond complessivo a disposizione di tutte le Regioni è pari a 35 milioni di euro a valere sul Fondo per la ricostruzione.

La regolamentazione della misura agevolativa - in termini di settori economici ammissibili, potenziali soggetti beneficiari, tipologie di programmi di investimento, regimi di aiuto applicabili e norme sul cumulo, limiti minimi e massimi di investimento - riflette l'esigenza, vista la finalità ultima dello strumento che è quella di rilanciare e rivitalizzare il tessuto produttivo dell'area, di aprire l'intervento alla più ampia platea di imprese, sia quelle già presenti sul territorio, con priorità per quelle danneggiate, sia quelle che intendano localizzarsi con nuovi investimenti in quest'area.

Il contributo viene concesso in regime di esenzione o in regime "de minimis", in conformità con i regolamenti comunitari vigenti per le singole tipologie di imprese.

Art. 1 - Definizioni

L'articolo 1 elenca le definizioni adottate nell'articolo.

Art. 2 - Finalità, ambito di applicazione e riparto delle risorse tra le Regioni interessate

La disposizione prevede, al comma 1, che le agevolazioni siano destinate a sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici dell'agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017, tramite la concessione di contributi in conto capitale alle imprese aventi sede operativa nei comuni del cratere sismico al momento dell'erogazione per investimenti produttivi da realizzare o già realizzati a partire dal primo evento sismico (24 agosto 2016), nonché alle imprese agricole i cui fondi sono situati in tali territori.

Il comma 3 dispone il riparto tra le Regioni interessate della dotazione complessiva di 35 milioni di euro, secondo le percentuali individuate dai Presidenti delle Regioni - Vicecommissari nella cabina di coordinamento di cui al verbale del 2 marzo 2017 (rif. Nota del Commissario di governo per la ricostruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21/08/2017).

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Il comma 1 regola i requisiti di accesso delle imprese istanti che, in considerazione della finalità dell'intervento volto alla ripresa e al rilancio delle attività produttive nell'area, possono appartenere a tutti i settori economici ammissibili (incluse, per il 10% delle risorse assegnate a ciascuna Regione, le imprese dei settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura), purché abbiano una o più unità produttive ubicate in uno o più comuni del cratere.

Si rinvia ai successivi provvedimenti dei Vicecommissari per il dettaglio dei requisiti di inammissibilità e delle cause di esclusione, nonché dei requisiti di accesso che le imprese istanti devono possedere per rispettare le norme comunitarie, a seconda del regime di aiuti prescelto.

Art. 4 - Costi ammissibili

Il comma 1 detta, in linea con quanto previsto dal regolamento di esenzione n. 651/2014, la disciplina sui costi ammissibili, che possono riferirsi sia alla realizzazione di nuovi investimenti e di nuove unità produttive, sia all'ampliamento di unità produttive esistenti.

Il comma 4 definisce il limite minimo e massimo di investimento ammissibile:

- il limite minimo è stato stabilito in € 20.000,00 al fine di rendere lo strumento appetibile alla più ampia platea di imprese beneficiarie;
- il limite massimo, pari ad € 1.500.000,00, è stato fissato per rendere questa misura complementare con quella di cui all'art. 25 del medesimo DL 189/2016 che, attraverso la stipula di apposito Accordo di programma e indizione di successivo Avviso pubblico cofinanziato dal MiSE con Legge 181/89, finanzia progettualità analoghe, ovvero investimenti produttivi, ma di entità finanziaria superiore a 1,5 milioni di euro.

Il medesimo comma 4 consente l'acquisizione dei beni materiali tramite fatturazione diretta o tramite leasing, modalità questa ammessa dalla normativa sui Fondi strutturali e dalla normativa nazionale di recepimento (si veda art. 19 dello schema di DPR recante le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei -fondi SIE- per il periodo di programmazione 2014-2020, che replica i contenuti del DPR 196/2008).

Relativamente ai costi ammissibili che potranno essere sostenuti dalle imprese agricole e della pesca e dell'acquacoltura, si rinvia a quelli eleggibili in base ai regolamenti di esenzione pertinenti.

Art. 5 - Agevolazioni concedibili

Detto articolo prevede la possibilità per le imprese beneficiarie di optare tra due differenti regimi, ovvero tra i diversi regimi disciplinati dai Regolamenti di esenzione e i regimi "de minimis", con l'obbligo di ricorrere a questi ultimi per investimenti già avviati prima della presentazione della domanda e con intensità di aiuto diversificate a seconda dell'opzione prescelta.

Il ricorso alternativo ai due differenti regimi costituisce una modalità per ampliare il più possibile la platea di potenziali beneficiari, consentendo l'accesso, in regime di esenzione, anche a quei soggetti che abbiamo già parzialmente o completamente esaurito il plafond "de minimis" a disposizione nel triennio.

Art. 6 - Cumulo degli aiuti

Al fine di massimizzare l'efficacia delle misure di finanziamento sui progetti di rilancio del tessuto produttivo, detta disposizione, nel dettare la disciplina del cumulo degli aiuti, consente la cumulabilità delle agevolazioni previste con altri contributi pubblici qualificabili come aiuti di Stato e con altre provvidenze pubbliche non qualificabili come aiuti di Stato.

Restano salvi nel primo caso l'obbligo di non superare l'intensità più elevata consentita dai regolamenti di esenzione/decisioni della Commissione, nel secondo caso il divieto di sovra compensazione sulla stessa spesa.

Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo

L'articolo disciplina la procedura per la presentazione delle domande di agevolazione da parte delle imprese beneficiarie, demandandone la competenza ai Vicecommissari, dettandone modalità e documentazione di accesso, cause ostative alla concessione alle agevolazioni e criteri di valutazione delle domande.

Il comma 2 dispone che ciascuna impresa presenti una sola domanda di agevolazione, ancorché riferita ad una o più unità produttive.

Il comma 3 riserva al Vicecommissario la possibilità di optare, per la selezione delle domande da ammettere a finanziamento, tra la procedura valutativa a graduatoria e la procedura valutativa a sportello.

I commi da 6 a 8 definiscono, in ordine decrescente di priorità, i criteri di valutazione per la selezione delle domande, tra cui si segnala al primo posto, al fine di tener conto della priorità assegnata dal

primo comma dell'art. 20 del DL 189/2016 modificato, il danno diretto subito per effetto degli eventi sismici, e a seguire l'incremento occupazionale, la rilevanza patrimoniale dell'investimento, la dimensione dell'impresa istante e il possesso del rating di legalità.

I commi 7-8 dispongono che i valori da assegnare a tali criteri sono stabiliti in modo uniforme dai Vicecommissari e avranno una funzione diversa a seconda della procedura prescelta (procedura a graduatoria o a sportello).

Il comma 9 attribuisce a ciascun Vicecommissario, con provvedimento motivato e in relazione a specifiche esigenze della sua Regione, la facoltà di costituire una o più riserve di fondi, per un importo non superiore al 50%, in favore di determinate aree o settori produttivi o dimensioni di impresa.

Art. 8 - Concessione del contributo

Questo articolo disciplina i tempi procedurali di istruttoria e concessione dei contributi in caso di procedura a graduatoria e a sportello. La previsione di tempi più lunghi per la procedura a graduatoria è in linea con la natura di questa procedura valutativa, che richiede una comparazione tra le diverse progettualità pervenute.

Art. 9 - Tempi di realizzazione

La disposizione quantifica in 18 mesi la tempistica massima di realizzazione del progetto, che deve essere realizzato in conformità con i contenuti della scheda tecnica progettuale che verrà approvata dai Vicecommissari con i successivi provvedimenti attuativi.

La tempistica massima, salvo la proroga di tre mesi per imprevisti sopraggiunti, è stata ritenuta congrua in relazione alla tipologia degli investimenti e alla natura dei costi ammissibili.

Art. 10 - Erogazione del contributo

La disposizione prevede che il procedimento di erogazione del contributo possa avvenire non solo con unica soluzione a saldo, ma anche attraverso l'erogazione di un'anticipazione del 40%, previa presentazione di idonea fideiussione.

La finalità della norma è quella di consentire, alle imprese che facciano richiesta dell'anticipazione, di disporre di risorse sufficienti per garantire una graduale realizzazione degli investimenti.

Art. 11 - Monitoraggio, controlli e ispezioni

I commi 2 e 3 dispongono le modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni sulle attività svolte sia dalle imprese ai Vicecommissari, sia da questi al Ministero dello sviluppo economico, al fine di rendere conto dello stato di avanzamento finanziario e amministrativo della misura.

Art. 12 - Revoche

La disposizione disciplina i casi di revoca totale e parziale del contributo, rinviando con norma di chiusura ai provvedimenti attuativi regionali per un'integrazione delle fattispecie di revoca connesse al mancato rispetto dei contenuti della scheda tecnica progettuale.

Art. 13 - Disposizioni finanziarie

Il comma 1 regola la copertura finanziaria della dotazione complessiva di € 35 milioni disponibile per l'attuazione della misura agevolativa.

Il comma 2 prevede la possibilità che i Vicecommissari si avvalgano, per la gestione tecnica e amministrativa della misura, di società in house o ricorrano a soggetti terzi in possesso di idonei requisiti, previo esperimento di apposita gara di evidenza pubblica, con oneri di gestione a carico delle risorse complessive nel limite del 2% delle stesse.

Art. 14 - Disposizioni attuative

La disposizione demanda a successivi provvedimenti regionali dei Vicecommissari la disciplina attuativa del decreto ministeriale, con specifico riferimento alla regolamentazione dei requisiti di ammissibilità e partecipazione previsti dai diversi regimi di aiuto, alle cause di inammissibilità e di esclusione, alle istruzioni e alla documentazione specifica per la presentazione della domanda, alle modalità di trasmissione delle integrazioni e delle richieste di integrazioni.

In particolare spetterà alle Regioni la definizione della scheda tecnica progettuale di cui all'art. 9, comma 1.

RM/20 02 2018